

(N. 2245)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(MARTINELLI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(GUI)

e col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 AGOSTO 1975

Conversione in legge del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367,
concernente il rilascio di documenti di legittimazione provvisoria
alla circolazione di veicoli a motore

ONOREVOLI SENATORI. — In numerose province ed in particolare in quelle di Milano, di Genova, della Puglia e della Sicilia, per motivi di varia natura, è venuta a determinarsi presso gli Uffici provinciali della M.C.T.C., competenti per materia, una situazione di ristagno, se non addirittura di stasi, nell'espletamento delle operazioni di immatricolazione di veicoli a motore.

La quale immatricolazione, per la normativa vigente, è condizione per il rilascio da parte di detti Uffici della M.C.T.C. dei documenti provvisori (fogli di via) come di quelli definitivi (carte di circolazione o targhe) di legittimazione alla circolazione dei veicoli a motore.

La situazione minaccia di farsi sempre più acuta specie presso i più importanti Uffici

provinciali, tra cui quello di Milano, dove non è stato possibile procedere all'immatricolazione di circa 25.000 veicoli.

Sotto il profilo del generale interesse economico-sociale e sotto quello degli interessi individuali, ne derivano pregiudizi gravi o quanto meno notevoli; se ne elencano qui di seguito i più salienti:

1) mentre nel periodo estivo si ha normalmente lo smercio di un maggior numero di veicoli, il blocco nel rilascio di documenti di legittimazione alla circolazione, scoraggia dall'acquisto dei mezzi. Per le case costruttrici, di cui sono note le difficoltà in cui versano nel presente momento, ne risulta rallentato l'andamento già non soddisfacente delle vendite con non improbabili riflessi ne-

gativi sul ritmo della produzione e, alla lunga, sul livello di occupazione delle maestranze;

2) il rallentamento delle vendite aggravate le condizioni aziendali, oltre che delle case costruttrici, di tutti gli altri operatori economici del settore automobilistico ed in particolare delle numerose imprese commissionarie o delle ancor più numerose agenzie automobilistiche;

3) ovviamente il fenomeno determina malcontento anche in decine di migliaia di privati, e ciò sia in quelli che — dovendo acquistare un nuovo veicolo — se ne astengono perchè scoraggiati dalla prospettiva di non poterlo usare, sia (ed a maggior ragione) in quelli che avendo proceduto all'acquisto, non possono farne uso per l'indisponibilità di documenti di legittimazione alla circolazione.

Per tali motivi è stato emanato apposito decreto-legge con il quale si demanda al Ministero per i trasporti l'emanazione — di concerto con quello per l'interno — di decreti di determinazione delle province nelle quali i prefetti possono procedere temporaneamente al rilascio di documenti di legittimazione alla circolazione provvisoria: cioè di fogli di via provvisori e di targhe anch'esse provvisorie.

Il rilascio viene subordinato alla condizione della presentazione, per ogni veicolo, o di dichiarazione di conformità a prototipo omologato oppure a certificato di approvazione: vale a dire alla stessa condizione richiesta per ragioni di sicurezza (che vengono rispettate) per la normale immatricolazione dei veicoli.

È sembrato opportuno cogliere l'occasione per rimediare ad un altro inconveniente: quello cioè che, per varie ragioni, determina ritardi, a volte notevoli, nel rilascio delle carte di circolazione che, emesse dagli uffici provinciali M.C.T.C. territorialmente competenti, dovrebbero essere consegnate agli interessati dagli uffici provinciali del P.R.A. entro 20 giorni dalla immatricolazione. Vale a dire entro il termine massimo di validità del normale foglio di via che viene rilasciato dall'Ufficio provinciale M.C.T.C. al momento della immatricolazione ed a norma dell'articolo 64 del Codice della strada, modificato dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 14.

Si è pertanto prevista, in detto decreto-legge, anche la possibilità per il Ministro per i trasporti di prorogare fino a un massimo di 60 giorni la validità del foglio di via.

Il decreto-legge viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore.

ALLEGATO

Decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 agosto 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il regolare rilascio di documenti di legittimazione alla circolazione di veicoli a motore in conseguenza dei ritardi che si vanno determinando in talune province;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Nelle province indicate in uno o più decreti del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, i prefetti sono autorizzati a consentire la circolazione, in via provvisoria, di autoveicoli, di motoveicoli e rimorchi, mediante rilascio di un foglio di via e di una targa provvisoria; detti veicoli possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Il prefetto rilascia il foglio di via e la targa provvisoria su istanza di chi, affermando di essere proprietario del veicolo, esibisca o la dichiarazione di conformità o il certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'articolo 53 e all'articolo 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Il foglio di via e la targa provvisoria di cui al presente articolo hanno validità fino a quando non ne sarà disposta la cessazione con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno.

Con decreto del Ministro per i trasporti la validità del foglio di via di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 14, può essere prorogata fino ad un massimo di sessanta giorni.

I decreti ministeriali di cui ai precedenti commi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1975.

LEONE

MORO — MARTINELLI — GUI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE